



Libero Mercato lavoro

Strumenti giuridici Nel diritto fallimentare soluzioni a portata di mano per evitare la depressione

■ ■ ■ ALESSANDRO SOLIDORO *

Il Legislatore nel 2005 (Legge n. 80/2005) nel dare esecuzione al più volte annunciato progetto di riforma della legge fallimentare, difficilmente avrebbe potuto immaginare di essere destinato a dare forma agli strumenti giuridici concorsuali con i quali il sistema imprenditoriale avrebbe affrontato quella che è oggi definita la più grave crisi economica degli ultimi ottanta anni.

Con la riforma e i successivi interventi correttivi sono stati modificati o introdotti gli istituti giuridici oggi chiamati ad affrontare la crisi economica che investe e si teme investirà con ancora maggiore violenza, le imprese italiane nell'immediato futuro.

Al tradizionale concordato preventivo, pur fortemente e opportunamente modificato, si sono affiancati strumenti nuovi, a lungo osservati con prudenza

dagli operatori, e da quella parte della Magistratura scettica nel vedersi sottrarre giurisdizione sulle crisi d'impresa, traghettate, nell'intenzione del Legislatore, verso ambiti meno pubblicistici e più privatistici e negoziali.

Ambiti nuovi nei quali il vero "driver" delle soluzioni della crisi è un piano economico-finanziario, non necessariamente liquidatorio o parzialmente liquidatorio, rispetto al quale chiamare i creditori a manifestare il proprio assenso o dissenso, e raccoltane l'adesione maggioritaria, a cui dare veloce esecuzione, nella consapevolezza che la variabile tempo è fondamentale nelle scelte imprenditoriali.

Attorno al piano si costruisce quindi il tradizionale concordato preventivo, ormai libero dal fardello insostenibile della percentuale minima di soddisfacimento del 40% dei creditori chirografi, così come della necessità di assicurare il medesimo trattamento alla totalità dei cre-

ditori chirografari, grazie ad un meccanismo di suddivisione in classi che riconosce diversità di interessi all'interno degli stessi.

Il piano è però anche il "cuore" dei nuovi istituti dei "piani di risanamento" (art. 67, co 3, lett d) legge fallimentare) degli "accordi di ristrutturazione" (art. 182 bis legge fallimentare).

I primi, oggi giacciono nei cassetti degli imprenditori debitori e dei creditori di questi che si sono determinati a dare fiducia agli imprenditori stessi in quanto gli atti compiuti sono compatibili con un piano di risanamento, la cui realizzabilità è attestata da un professionista esterno di comprovata capacità ed affidabilità. Si tratta di una soluzione tutta stragiudiziale della crisi, con lo scopo di evitare il rischio di azioni revocatorie nell'ipotesi di fallimento conseguente alla mancata realizzazione del piano.

Gli "accordi di ristrutturazione", approvati dai creditori che

rappresentano almeno il 60% del monte debiti dell'imprenditore in crisi, consentono la sopravvivenza del complesso produttivo, la continuazione dell'attività o la mera prevenzione dell'insolvenza. Ciò attraverso una fase stragiudiziale di negoziazione tra l'imprenditore in crisi ed i creditori e una fase giudiziale in cui l'accordo, per essere produttivo degli effetti legali, viene sottoposto al vaglio del Giudice e necessita dell'omologazione.

Anche in tale accordo è determinante il ruolo dell'esperto attestatore in ordine alla attuabilità del piano.

Oggi a questi strumenti ed al loro successo si affida l'economia reale nella ricerca di strumenti che possano concretamente aiutare la media impresa in crisi.

* Studio Solidoro
dottori commercialisti